

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1882

ralleghiamo di quello che ha dichiarato il ministro, ma la legge è questa, e noi la interpretiamo diversamente.

Ora l'emendamento che io propongo toglie ogni questione. Quindi io prego l'onorevole Mantellini di volerlo accettare.

PRESIDENTE. Onorevole Mantellini, vuole che io rilegga la proposta dell'onorevole Zeppa? L'onorevole Zeppa propone che al comma che dice: il direttario, avvisato o no, secondo l'articolo 67, si preferisce ai creditori nel riscatto del fondo, ecc., si sostituisca il comma seguente: « Il direttario si preferisce ai creditori nel riscatto del fondo che dallo esattore si vende come libero, quando lo stesso direttario sia stato avvisato a termini dell'articolo 67, alinea 2° ».

MANTELLINI, relatore. Mi permette, onorevole Zeppa? È più oscuro il suo di quest'altro; e porterebbe ad altri equivoci.

Parrebbe che il direttario non avesse questa prelazione nel riscatto quando, fosse stato il caso di avvisarlo. Invece di dissipare un dubbio, si dà origine ad altro più grosso, più grave; col dire: « Il direttario avvisato o no, secondo l'articolo 67, » non si lasciava in balia dell'esattore di avvisare o no il direttario; s'impondeva invece di avvisarlo secondo o quando l'articolo 67 fa quest'obbligo. E però l'articolo dice: « il direttario avvisato o no secondo l'articolo 67. » E non è la paternità a cui io tenga, lo creda, onorevole Zeppa; non so neppure se sono stato io l'autore di questa formola, non lo ricordo; non lo so escludere ma non lo so nemmeno ammettere. Quando si lavora in più ognuno dice la sua, e si finisce col non sapere chi sia proprio il padre dell'ultima formola che ne viene; quindi non si può accettare il suo emendamento che verrebbe il direttario avvisato, mentre non deve essere avvisato quando non è iscritto nei libri censuari.

MINISTRO DELLE FINANZE. Siccome siamo tutti di accordo sulla massima, e non si tratta che di forma, io proporrei, sperando che la Commissione voglia aderire alla mia opinione, di mutare la dizione dell'inciso in questo modo: « salvo il disposto dell'articolo 67 il direttario avvisato o no si preferisce ai creditori nel riscatto del fondo. »

MANTELLINI, relatore. *Plaudite cives.*

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Vollarò.

VOLLARÒ. Desidererei sentire la formola che ha proposta l'onorevole ministro.

PRESIDENTE. La formola proposta dall'onorevole ministro è questa:

« Salvo il disposto dell'articolo 67 il direttario,

avvisato o no, si preferisce ai creditori nel riscatto del fondo, che dall'esattore si vende come libero. »

VOLLARÒ. Non ho nulla a dire, e ringrazio l'onorevole ministro che ci ha messo d'accordo.

PRESIDENTE. Onorevole Zeppa, ritira la sua proposta?

ZEPPA. La ritiro.

PRESIDENTE. Onorevole Picardi ritira la sua proposta?

PICARDI. La proposta formulata dall'onorevole ministro delle finanze potrebbe appagare tutti quelli che conoscono i catasti di quelle provincie, in cui il direttario, o il nudo proprietario, ha l'obbligo di farsi iscrivere sui ruoli catastali, ma non può certo appagare (perchè lascia la legge quale fu proposta) tutte quelle provincie in cui quest'obbligo non è dato al direttario.

Anzi, io osservo che la risoluzione proposta con la legge, se le si dovesse dare quel significato e quella portata che io respingo, sarebbe in perfetta opposizione ai responsi dati dalla Corte di cassazione di Roma.

L'onorevole Mantellini diceva averne delle decisioni della Corte di cassazione di Roma, ed io credo bene che non gliene possano mancare; ma io attingo le notizie dalla sua stessa relazione, la quale mi dice che, sottoposta la contesa all'esame della Corte di cassazione di Roma, non si ebbe già *per nulla di diritto* la devoluzione che ne conseguì, comunque non se ne fosse notificato l'avviso al direttario; ma si ritennero per riservate al domino diretto impregiudicate le sue azioni, e nell'esattore l'obbligo d'indennizzarne anche il demanio, quando il direttario riuscisse nella rivendicazione del suo dominio diretto.

Dunque, la Corte di cassazione di Roma ha detto: qualora siasi tale vendita compiuta io non la dichiaro *nulla di pieno diritto*, ma essa non pregiudica i diritti del direttario, i quali per contrario ebbe cura di dichiarare salvi, e per nulla offesi. Ora se alla proposta di modificazione che si fa alla legge si volesse attribuire il significato, che il fondo venduto sulle istanze dell'esattore come libero, anche che libero non sia, si dovrebbe ritenere valida la vendita, pregiudicando il diritto di proprietà dei condomini, egli è di tutta evidenza che si fa una grave offesa ai principii di giustizia propugnati dalla stessa Cassazione romana; perchè noi vedremo alienata la proprietà di un contribuente (qualifichiamo il domino diretto anche per contribuente) senza che egli sia stato preventivamente avvertito.

Diceva l'onorevole Mantellini: ma i direttari o i nudi proprietari, devono incolpare sè stessi se si